



COMUNE DI ONANI'

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 16/07/2020

OGGETTO: Assunzione a tempo determinato e parziale (14 ore settimanali) dipendente di altro Ente ai sensi dell'art. 92 d.lgs.267/2000.

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di Luglio alle ore 19:15, presso la SALA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente SINDACO MICHELANGELI CLARA.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	MICHELANGELI CLARA	SI
VICE SINDACO	FORMA PAMELA	SI
ASSESSORE	SATTA GIOVANNI MARIA	--

Presenti n° 2 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale FALCHI GIANFRANCO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO MICHELANGELI CLARA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 30.07.2019, esecutiva, è stato approvato Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 6 in data 29.04.2020, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- con delibera di Giunta Comunale n.19 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 19/12/2019 relativa al Piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 02.04.2020 e n. 32 del 26.06.2020 si procedeva alla modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale 2020/2022;

Evidenziato che in data 31.05.2020 il vigile urbano, dipendente del Comune di Onani, è stato collocato a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01.06.2020;

Dato atto che è necessario avvalersi della collaborazione di un dipendente di un'altra amministrazione per lo svolgimento delle mansioni proprie del vigile urbano per assicurare la continuità dell'azione amministrativa e consentire il buon andamento e funzionamento dell'Ufficio vigilanza del Comune di Onani;

Visto l'art. 92, comma 1, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il quale recita testualmente: *“I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti”*;

Dato atto che:

- l'applicazione della fattispecie, disciplinata dalla normativa *de qua*, è ritenuta ammissibile anche a seguito delle norme in materia di razionalizzazione delle forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni;
- obiettivo precipuo delle citate norme è quello di assicurare ai piccoli enti l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un ente, anche di ridotte dimensioni;
- la citata normativa avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, fermo restando l'accordo tra le due amministrazioni;
- questo ente intende avvalersi della possibilità offerta dalla normativa sopra richiamata, facendo ricorso alle prestazioni di un Agente di Polizia Municipale, in servizio presso altro comune, per la durata presunta di mesi 5 fino al 31.12.2020;

Evidenziato che è necessario ed urgente garantire la copertura del posto di cui trattasi, mediante utilizzo temporaneo di n. 1 Agente di Polizia Municipale, per n. 14 ore settimanali, con decorrenza 21/07/2020 e fino al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 92, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Considerato che in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente in dotazione organica, ai sensi della disciplina *de qua*;

Visto l'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come successivamente integrato e modificato, il quale pone due distinti limiti di spesa per forme flessibili di lavoro, ovvero:

- a) - limite di spesa per personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni;
 - b) - limite di spesa per contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi (tirocini, stage, etc.), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio;
- nella misura del 100% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Evidenziato, in particolare, che:

- per quanto riguarda gli enti locali non soggetti a patto nel 2015, il parametro temporale di riferimento su cui computare il limite di spesa complessiva del personale è l'anno 2008 e che tale limite è pari a

€ 339.205,86;

- per quanto concerne il limite di spesa per il lavoro flessibile (anno 2009), l'ente è in grado di rispettare tale limite, in considerazione del fatto che la spesa complessiva da sostenere nel corso del 2020 è inferiore a tale limite ;

Richiamato l'art. 19, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Preso atto che:

- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, ai sensi della normativa vigente;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 19.12.2019, è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive - Triennio 2020/2022, in attuazione di quanto previsto dall'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 19.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze e/o esubero di personale per l'anno 2020, con esito negativo, ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, modificato dall'art. 16, L. 12/11/2011, n. 183;

Visto il comma 1, dell'art. 4, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (conv. in L. n. 125/2013) che apporta modifiche all'art. 36, del D.Lgs. n.165/2001, restringendo ulteriormente le ipotesi per le quali è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato che, pertanto, potranno essere stipulati solo *“per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”*;

Dato atto che la spesa derivante dall'adozione del presente atto deliberativo è prevista e finanziata nel bilancio di previsione 2020/2022 ed è rispettosa dei vincoli in materia di spesa di personale previsti dall'art. 4 ter, comma 11, della L.44/2012, che ha modificato l'art. 1, comma 562, della L. 27.12.2006, n. 296, dei vincoli di spesa in materia di assunzioni flessibili ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, nonché dei vincoli imposti dal D.L. 34/2019;

Accertato che, di fatto, l'assunzione ex art. 92, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000, è dovuta a ragioni di carattere temporaneo ed eccezionale, riconducibili alla normativa *de qua*;

Acquisita la disponibilità della Dott.ssa Raffaella Pes, Agente di Polizia Municipale- Cat. D - Pos. ec. 1, dipendente del Comune di Sedilo, assunto con contratto a tempo indeterminato in regime di part time 18h settimanali;

Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Sedilo, con nota in data 15.07.2020 prot. 4169, pervenuta al nostro Ente in data 15.07.2020;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- la L. 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;

- la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- la L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017);
- la L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018);
- la L.R. 4 febbraio 2016, n. 2;

Acquisiti i pareri, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

DELIBERA

Di impartire gli opportuni indirizzi, al Responsabile del Servizio Amministrativo, al fine di porre in essere tutti gli atti necessari per provvedere alla copertura a tempo determinato, per la durata di n. 14 h settimanali, del posto di Agente di Polizia Municipale - Cat. D1, ai sensi dell'art. 92, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., mediante utilizzo temporaneo della dott.ssa Raffaella Pes, Agente di Polizia Municipale - Cat. D - Pos. Ec. D1, dipendente del Comune di Sedilo, assunto con contratto a tempo indeterminato, in regime di part time 18h settimanali, con decorrenza 21/07/2020 e fino al 31/12/2020;

Di dare atto, infine, che:

- le prestazioni di cui trattasi, verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando, in ogni caso, che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare le 48 ore settimanali, in ossequio all'art. 4, D.Lgs. n. 66/2003;
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista fino al 31/12/2020, salvo proroga per sopravvenute ed impreviste esigenze di carattere organizzativo;
- il Comune di Onani si riserva di interrompere anticipatamente, in qualsiasi momento, il rapporto di lavoro, qualora nel corso dello stesso mutino le circostanze di fatto, ovvero intervengano novelle legislative disciplinanti la materia;
- il compenso da corrispondere verrà determinato proporzionalmente sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, per Agente di Polizia Municipale Cat. D1;
- la spesa complessiva, derivante dal presente atto deliberativo, troverà copertura nel bilancio di previsione 2020/2022;
- la spesa derivante dall'adozione del presente atto deliberativo è prevista e finanziata nel bilancio di Previsione 2020/2022 ed è rispettosa dei vincoli in materia di spesa di personale previsti dall'art. 4 ter, comma 11, della L. n. 44/2012, che ha modificato l'art. 1, comma 562, della L. 27.12.2006, n. 296, dei vincoli di spesa in materia di assunzioni flessibili ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, nonché dei vincoli imposti dal D.L. 34/2019;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il Presidente

SINDACO MICHELANGELI CLARA

Il Segretario Generale

FALCHI GIANFRANCO